Briaglia	**Niella Tanaro**	**Monasterolo Casotto**	**San Michele Mondovì**	**Vicoforte**

UNIONE MONTANA DEL “MONTE REGALE”

STATUTO

Testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione Consiglio n. 20 del 15/12/2021

STATUTO UNIONE MONTANA DEL “MONTE REGALE”

Sommario

TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi fondamentali

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Modalità di conferimento delle funzioni

Art. 4 – Sede dell’Unione montana

Art. 5 – Durata dell’Unione montana

Art. 6 - Scioglimento dell’Unione montana e recesso

Art. 7 – Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 – Organi dell’Unione

Art. 9 – Consiglio dell’Unione montana

Art. 10 - Competenze del Consiglio

Art. 11 - Convocazione del Consiglio dell’Unione montana

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell’Unione montana

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio dell’Unione montana

Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell’Unione montana

Art. 15 - Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell’Unione montana

Art. 16 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

Art. 17 – Composizione della Giunta

Art. 18 - Competenza della Giunta dell’Unione montana

Art. 19 - Funzionamento della Giunta dell'Unione montana

Art. 20 – Conferenze settoriali

Art. 20 bis – Conferenza dei Sindaci

Art. 21 - Presidente

Art. 22 - Competenze del Presidente

Art. 23 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana

Art. 24 – Divieto di incarichi e consulenze

Art. 25 – Indennità, emolumenti

Art. 26 – Regolamenti

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 27 – Criteri generali

Art. 28 – Consultazioni

Art. 29 - Istanze, osservazioni, proposte

TITOLO IV – FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 30 – Rapporto con i Comuni componenti l'Unione montana

Art. 31 - Convenzioni

Art. 32 – Accordi di programma

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 33 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 34 – Organizzazione del personale

Art. 35 – Personale dell'Unione montana

Art. 36 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 37 – Segretario dell'Unione montana

TITOLO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 38 – Ordinamento

Art. 39 – Risorse finanziarie

Art. 40 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione montana

Art. 41 – Attività finanziaria

Art. 42 – Bilancio

Art. 43 – Rendiconto

Art. 44 – Controlli

Art. 45 – Revisione economica e finanziaria

Art. 46 – Tesoreria

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Entrata in vigore

UNIONE MONTANA “DEL MONTE REGALE”

STATUTO

Art. 1 - Principi fondamentali

1) L'Unione montana del “Monte Regale”, in seguito chiamata semplicemente «Unione montana», è costituita ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle Leggi Regionali del Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 e 14 marzo 2014, n. 3.

2) L'Unione montana è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2 secondo il modello generale dell’”unione mista” prevedendo che l’unione eserciti nel contempo funzioni proprie o conferite e servizi per conto dei comuni aderenti.

3) Il territorio dell’Unione Montana è costituito dall’insieme dei territori dei Comuni che la costituiscono in forza della sottoscrizione dell’originario atto costitutivo nonché dei comuni successivamente ammessi a parteciparvi al netto di quelli che abbiano esercitato la facoltà di recesso.

4) L'Unione montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

5) L'Unione montana è aperta all'adesione di altri comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte del Consiglio dell’Unione **che fissa la data di operatività dell’adesione**; l'estensione è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione montana nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'ente.

6) In caso di adesione di altri comuni dovranno essere valutate la situazione finanziaria e le condizioni d’ingresso e, in particolare, **l’eventuale** necessità di ripartizione adeguata, a carico del comune entrante, della quota parte delle spese sostenute nei cinque anni precedenti per l’avvio di attività dell’Unione.

Art. 2 - Finalità

1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione montana:
   a) migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
   b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei comuni aderenti all'Unione montana, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l'Unione montana promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
   c) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.

2) L’Unione montana esercita:
   a) le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle

disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla regione ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

c) le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane ed in particolare:

- bonifica montana;
- sistemazione idrogeologia ed idraulica –forestale;
- economia forestale;
- energie rinnovabili;
- opere di manutenzione ambientale;
- difesa dalle valanghe;
- turismo in ambiente montano;
- artigianato e produzioni tipiche;
- mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- incentivo per l'insediamento delle zone montane;
- informatizzazione;
- incentivi per la ricomposizione fondiaria

3) Le suddette funzioni potranno essere esercitate anche in convenzione con altre Unioni Montane.

4) L'Unione montana esercita:

- a decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto per tutti i Comuni aderenti all'Unione montana le seguenti funzioni **fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010:**
  a) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
  b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- a decorrere, dalla data risultante dagli atti relativi all'assunzione delle relative deleghe, per tutti o solo alcuni dei Comuni aderenti all'Unione montana, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata:
  a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  c) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  d) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
  e) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  f) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

g) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
h) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
i) i servizi in materia statistica;
j) le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
k) i servizi in ambito turistico.

5) L'Unione montana svolge per tutti i Comuni ad essa aderenti, le funzioni di Centrale Unica di Committenza e quelle relative alla Commissione per il Paesaggio.

6) Con appositi regolamenti da approvarsi da parte dei competenti organi dell'Unione verranno disciplinate le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi ad essa attribuite.

7) I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione montana l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi in aggiunta a quelli previsti ai commi precedenti; l'assunzione di tali nuove funzioni è approvata dal Consiglio dell'Unione montana che ne disciplina le modalità generali di gestione e di riparto dei relativi costi.

8) L'Unione montana può esercitare le funzioni e i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini. L'assunzione di tali funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.

9) L'Unione montana persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini delle forze economiche, sociali, sindacali all'amministrazione.

10) L'Unione montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

11) L'Unione montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

12) I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 – Modalità di conferimento delle funzioni

1) Le funzioni di cui all'art. 2, comma 2 sono esercitate per conto di tutti i Comuni associati quando sia completato il procedimento di conferimento all'Unione montana di quota – parte delle funzioni della ex Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ai sensi delle normative regionali.

2) Salvo diversa previsione degli atti di cui al comma 1, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione montana

sono conclusi dal Comune interessato.

Art. 4 - Sede dell'Unione montana

1) L'Unione montana ha sede legale presso il Municipio del Comune di Vicoforte - Via Roma n. 24. La sede potrà essere variata su decisione del Consiglio dell'Unione montana.

2) Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 1.

Art. 5 – Durata dell'Unione montana

1) L'Unione montana avrà una durata di anni dieci, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo. Alla scadenza potrà essere rinnovata previa deliberazione dei Comuni partecipanti.

Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso

1) L'Unione montana è sciolta quando tutti Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero l'adesione ad altra Unione montana.

2) Il recesso di un Comune dall'Unione montana deve essere deliberato dal Consiglio Comunale ed il Consiglio dell'Unione montana ne prende atto. **Il recesso avrà, in ogni caso, operatività a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene comunicata l'avvenuta adozione della deliberazione del Consiglio comunale.**

3) Il Comune che recede dall'Unione montana anteriormente alla scadenza **fissata nel presente Statuto** corrisponde all'Unione quota parte delle eventuali obbligazioni **non rinegoziabili** in essere e corrispondenti al quadro delle funzioni esercitate per suo conto fino all'esaurimento dei relativi impegni. **A titolo meramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie le spese relative ai mutui deliberati per opere di interesse sovracomunale, le spese per i contratti relativi ai servizi affidati a terzi fatta salva l'ipotesi in cui gli stessi non possano essere ridotti; restano escluse le spese per il personale dell'Unione, a tempo determinato o indeterminato.**

4) **A seguito del recesso decadono gli eventuali comandi di personale operati a favore dell'Unione e la proroga dell'utilizzo, anche extra orario, del personale dell'Ente recedente è subordinata a nuova richiesta ed autorizzazione e, se necessario, alla sottoscrizione di uno specifico accordo.**

5) **Qualora il recesso riguardi un numero di comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione o degli Enti aderenti i comuni rimanenti dovranno, con deliberazione del Consiglio comunale, valutare la permanenza delle condizioni tecniche organizzative e di sostenibilità finanziaria che consentano la prosecuzione dell'attività; qualora detta valutazione dia esito negativo si procede ai sensi del successivo art. 7.**

Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Unione montana ha effetto alla **scadenza del decennio di durata di cui all'art. 5, eventualmente prorogato, ovvero** allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento ovvero dal diverso termine stabilito dai

comuni aderenti.

2) Il Consiglio dell'Unione **sei mesi prima della scadenza dell'Unione, in assenza della deliberazione di rinnovo da parte dei comuni**, **ovvero** dopo aver ricevuto tutte le deliberazioni adottate dai comuni in ordine allo scioglimento dell'Unione, nomina un liquidatore che procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di un piano di scioglimento con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato ovvero, a tempo determinato da trasferirsi ai comuni nel rispetto dei seguenti criteri:

- **tenendo conto delle eventuali richieste di assegnazione pervenute dai comuni;**

- **In assenza di richieste di assegnazione il personale a tempo indeterminato viene trasferito all'Ente che abbia messo a disposizione dell'Unione la relativa capacità assunzionale; il personale a tempo determinato cessa con l'estinzione dell'Ente;**

- **Il personale utilizzato presso l'Unione per specifiche funzioni conferite e in ruolo presso i comuni rientra nell'Ente di appartenenza al momento in cui la funzione non venga più gestita;**

- **Il personale utilizzato presso l'Unione per funzioni trasversali e in ruolo presso i comuni rientra nell'Ente di appartenenza alla data di scioglimento dell'Unione salvo diversi accordi tra l'Ente di appartenenza e il liquidatore;**

~~i. trasferimento all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli in materia di personale;~~

~~ii. cessazione dei rapporti di comando o distacco presso l'Unione montana;~~

~~iii. trasferimento dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;~~

b) i rapporti **contrattuali** attivi e passivi instaurati dall'Unione montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali **cessano alla data di scioglimento dell'Unione, fatta salva la possibilità di subentro pro quota da parte dei singoli comuni; le spese relative al periodo di operatività degli stessi in capo all'Unione saranno ripartite sulla base dei medesimi criteri con cui venivano ripartiti in precedenza**;

c) i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, o in difetto di accordo in ordine all'assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni.

d) Eventuali debiti o crediti residui ultimate le operazioni di liquidazione saranno ripartiti pro quota tra i comuni.

3) Il piano di scioglimento è approvato dal liquidatore, previo parere dei comuni, il quale

dispone in ordine al trasferimento dei beni e del personale.

4) **Dalla data di nomina del liquidatore cessano tutti gli Organi dell'Ente.**

5) **Il criterio di riparto pro quota è quello degli abitanti al 31 dicembre dell'anno antecedente quello in cui viene nominato il liquidatore**

Art. 8- Organi dell'Unione Montana

1) Sono organi dell'Unione montana:

   a) il Consiglio

   b) la Giunta

   c) il Presidente

2) Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente da amministratori in carica nei Comuni aderenti e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 9 – Il Consiglio dell'Unione Montana

1) **Il Consiglio dell'Unione è composto da tre membri per ciascuno dei Comuni associati..**

2) Per ogni Comune aderente, fanno parte del Consiglio dell'Unione montana il Sindaco e due consiglieri comunali eletti dai Consigli dei singoli Comuni di cui uno in rappresentanza della minoranza **ove esistente**.

3) L'elezione dei rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire **nella prima seduta utile e comunque** non oltre entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative.

4) La comunicazione delle avvenute nomine previste ai precedenti commi, deve essere effettuata all'Unione montana entro i **sette** giorni successivi dall'avvenuta nomina.

5) Il Consiglio comunale può revocare e sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

6) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario **con voto plurimo per tutti i rappresentanti dell'Ente**.

7) In caso di morte, decadenza o dimissioni del rappresentante di un Comune, il Consiglio dello stesso è tenuto ad effettuare la nuova nomina nei 30 giorni successivi.

8) Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica fino alla nomina dei successori per un massimo di 45 giorni.

9) In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti

non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

10) **La seduta di costituzione** del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni – ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente.

Art. 10 Competenze del Consiglio dell'Unione

1) Il Consiglio dell'Unione montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate. Il Consiglio determina l'indirizzo politico dell'Unione montana stessa ed esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

2) L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente statuto.

3) Il Consiglio dell'Unione montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall'Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi svolti.

4) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana

1) Il Consiglio è convocato:

   a) di norma su iniziativa del Presidente

   b) su richiesta scritta di almeno i **1/5** dei suoi componenti

   c) su richiesta della Giunta dell'Unione.

2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

~~3) **L'avviso deve essere consegnato, normalmente attraverso posta elettronica, a ciascun componente il Consiglio almeno cinque giorni prima della data di convocazione, in sessione ordinaria in relazione all'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione e tre giorni prima della data di convocazione in seduta straordinaria. Nel caso in cui siano utilizzati mezzi di convocazione non telematici, l'avviso è recapitato presso la Sede Comunale di appartenenza.**~~

~~4) **Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può**~~

~~**essere differita al giorno seguente.**~~

5) ~~**Il recapito dell'avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica.**~~

6) ~~**L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.**~~

7) ~~**La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.**~~

8) Il regolamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

1) Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti **fatto salvo il diverso quorum stabilito dal Regolamento del Consiglio per le sedute di seconda convocazione**.

2) Le deliberazioni del Consiglio sono, assunte a maggioranza dei consiglieri presenti alle sedute, salvo la necessità di maggioranze qualificate previste da specifiche disposizioni di legge.

3) Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione montana con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana

1) Il Consiglio dell'Unione montana è presieduto dal Presidente dell'Unione montana o in sua assenza, dal Vice Presidente **se componente del Consiglio ovvero dal Consigliere anziano intendendosi per tale quello di maggiore età anagrafica**.

2) Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.

3) Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

4) I componenti il Consiglio sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione e votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

5) In caso di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano.

Art. 14 –Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, alla Giunta dell'Unione o ad almeno i **1/5** dei componenti il Consiglio.

Art. 15 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana

1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice. **La decadenza non opera nei confronti dei componenti di diritto previsti dal presente Statuto**

2) I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni, per la revoca, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, per la perdita della qualità di consigliere comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.

3) Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana, indirizzate alla stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione montana, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del componente al Consiglio comunale di appartenenza.

4) Il Comune può, in ogni tempo, revocare il proprio rappresentante eletto. La revoca, atteso il carattere fiduciario della nomina, non comporta l'obbligo di motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento dell'elezione del sostituto.

5) I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti cessati provvedono, nel termine di trenta giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione montana.

Art. 16 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari. I rappresentanti del Comune entrano in carica al momento dell'elezione a componenti del Consiglio dell'Unione montana.

2) I rappresentanti del Comune esercitano le proprie funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento ovvero di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.

3) Il Consiglio dell'Unione montana provvede alla presa d'atto dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 17 – Composizione della Giunta dell'Unione

1) La Giunta dell'Unione è composta da un numero massimo di componenti pari a 1/3 dei componenti del Consiglio: il Presidente, scelto tra i Sindaci dei comuni, e da un rappresentante per ciascuno degli altri comuni, da scegliersi tra i Sindaci e i componenti degli organi esecutivi.

2) La Giunta viene nominata dal Consiglio dell'Unione contestualmente alla nomina del Presidente e dura in carica per un periodo analogo a quello previsto per il Presidente.

3) I comuni possono rinunciare ad essere rappresentati nella Giunta; in tal caso viene ridotto il numero dei componenti dell'organo esecutivo.

4) Tra i componenti la Giunta dell'Unione è individuato il Vice Presidente.

Art.18 – Competenze della Giunta dell'Unione montana

1) La Giunta dell'Unione montana collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta dell'Unione montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente del segretario o dei funzionari.

3) La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.

4) La Giunta dell'Unione montana adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione montana, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19 – Funzionamento della Giunta dell'Unione montana

1) La Giunta dell'Unione montana è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

2) La Giunta dell'Unione montana si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

3) La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

4) Le deliberazioni della Giunta dell'Unione montana sono assunte a maggioranza dei votanti.

5) Le sedute della Giunta dell'Unione montana non sono pubbliche.

Art. 20 – Conferenze settoriali

1) Gli organi di governo si possono avvalere di conferenze settoriali, costituite da assessori o consiglieri comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi, per i rispettivi ambiti, la decisione finale di merito.

Art. 20 bis – Conferenza dei Sindaci

1) **È istituita, quale strumento propulsivo e consultivo per la partecipazione alla gestione delle funzioni e/o dei servizi conferiti all'Unione e secondo l'organizzazione in cui la stessa si articola la Conferenza dei Sindaci.**

2) **La conferenza esprime un parere preventivo su quanto attiene le convenzioni, i regolamenti, l'organizzazione e/o i provvedimenti fondamentali dell'Unione quale ad esempio l'ammissione di nuovi Enti o l'assunzione di nuove funzioni o servizi e su ogni altro atto su cui il Presidente ritenga opportuno un preliminare confronto con i**

massimi rappresentanti degli Enti.

3) **La Conferenza è composta dal Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei comuni costituenti l'Unione.**

4) **Le riunioni della Conferenza sono convocate dal Presidente**

5) **Le decisioni della Conferenza sono approvate con il voto favorevole dei Comuni, che costituiscano almeno la metà più uno dei Comuni aderenti.**

Art. 21 – Presidente

1) **Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, contestualmente alla Giunta ed al Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, tra coloro che ricoprono la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.**

2) **Il Presidente dell'Unione dura in carica 5 anni e comunque fino allo scadere del termine del proprio mandato da Sindaco.**

3) **Dopo tre scrutini, nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta predetta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.**

4) Fino all'elezione del Presidente, le funzioni sono assolte dal **Consigliere anziano**.

5) In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

6) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione montana devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.

7) La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.

Art. 22 – Competenze del Presidente

1) Il Presidente rappresenta l'Unione montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione montana e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'Unione montana e agli Uffici, e vigila sulla intera gestione amministrativa.

3) Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione montana e con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione montana.

4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5) Il Presidente può concedere delega ad altri membri per la trattazione di determinate

materie.

Art. 23 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana

1) Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione montana, si applicano le disposizioni del TUEL n. 267/00 e smi.

2) In caso di mancata rimozione della causa d'incompatibilità da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione montana.

Art. 24 – Divieto di incarichi e consulenze

1) Al Presidente, ai componenti della Giunta e del Consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione montana.

Art. 25 – Indennità, emolumenti

1) Gli organi dell'Unione montana, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 26 – Regolamenti

1) L'Unione montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione montana, ovvero della Giunta dell'Unione montana per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto.

Art. 27 – Criteri generali

1) L'Unione montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2) A tal fine l'Unione montana può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3) L'Unione montana promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione montana.

Art. 28 – Consultazioni

1) Qualora l'Unione montana intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.

2) Gli organi dell'Unione montana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3) Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione montana.

Art. 29 – Istanze, osservazioni, proposte

1) I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione montana della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione montana stessa.
2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione montana, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 30 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana

1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione montana, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione montana, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere pubblicati all'albo pretorio dell'Unione montana.
2) L'Unione montana invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3) Dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione montana informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 31 – Convenzioni

1) L'Unione montana può stipulare con la provincia, con comuni non associati e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale del Piemonte 14 marzo 2014, n. 3, le funzioni previste dal comma 2 lett. c) della suddetta legge e dall'articolo 2 comma 2 lett. c) del presente statuto possono essere esercitate dalle unioni montane anche in convenzione tra loro. Per l'esercizio delle stesse funzioni l'unione montana può

convenzionarsi con Comuni montani che non fanno parte di Unioni Montane.

3) Lo schema di convenzione è approvato con deliberazione nella quale sono indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione

b) i fini e la durata della convenzione;

c) le modalità di finanziamento;

d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

4) Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione montana può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito degli accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e degli altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 32 – Accordi di programma

1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione montana può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2) L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
   a) tempi e modalità di funzionamento;
   b) modalità di finanziamento;
   c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

Art. 33 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1) L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente statuto e fissati in atti deliberativi del Consiglio dell'Unione montana.
2) L'organizzazione dell'Unione montana, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in:
   a) servizi e altre strutture organizzative;
   b) sedi operative, anche decentrate;
   c) sportelli polifunzionali.
3) Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento.
4) Il regolamento in particolare disciplina:
   a) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
   b) l'organizzazione delle eventuali funzioni di coordinamento e direzione;
   c) la specificazione delle responsabilità gestionali;
   d) le procedure di approvazione della dotazione organica;
   e) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità

concorsuali;

f) le modalità per il conferimento degli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi;

g) le modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;

h) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

i) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

5) Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione montana che deve essere improntata ai principi operativo funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;

b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 34 – Organizzazione del personale

1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

3) Il personale dell'Unione montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.

4) L'Unione montana promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 35 – Personale dell'Unione montana

1) All'Unione montana potranno essere assegnate dalla Regione Piemonte, dall'ex Comunità Montana, dai Comuni Associati o dagli enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.

2) Le risorse umane dei Comuni aderenti all'Unione verranno assegnate alla stessa esclusivamente mediante l'istituto del comando o del distacco.

3) In sede di prima applicazione, per l'esercizio delle funzioni previste all'art. 3, comma 2 lett. c) della legge regionale del Piemonte 14 marzo 2014, n. 3 e all'art. 2 comma 2 lettera c) del presente statuto, l'Unione montana, anche in convenzione con altre unioni

montane, si avvale dei beni e del personale dipendente della Comunità Montana.

Art. 36 –Stato giuridico e trattamento economico del personale

1) Al personale dell'Unione montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2) L'Unione montana informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 37 – Segretario dell'Unione montana

1) Il Segretario dell'Unione montana è nominato dal Presidente, tra i segretari dei comuni aderenti ~~**ovvero tra soggetti che abbiano ricoperto il ruolo di segretario di comunità montana ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2014**~~ e in conformità alla normativa vigente.

2) **Ai fini dell'individuazione del Segretario viene proposto interpello a tutti i segretari comunque in servizio presso gli Enti costituenti l'Unione al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse; qualora nessun Segretario risponda all'interpello effettuato l'incarico sarà svolto a rotazione con cadenza semestrale da parte di tutti i segretari dei comuni secondo l'ordine alfabetico degli stessi.**

3) Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.

4) Il Segretario svolge le funzioni di responsabile anticorruzione e per la trasparenza, qualora il Presidente non provveda all'attribuzione di tali funzioni ad altro funzionario dell'Unione e dei Comuni ad essa aderente.

5) Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione montana nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, il Presidente può nominare un Vice Segretario.

6) Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.

7) Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 38 – Ordinamento

1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.

2) L'Unione montana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 39 – Risorse finanziarie

1) L'Unione ha autonomia finanziaria; la stessa dispone di risorse proprie e trasferite.
2) In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
   - fondo regionale per la montagna istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3
   - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
   - le entrate dei servizi affidati all'Unione dai comuni
   - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
   - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
   - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
   - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
   - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
   - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
   - rendite patrimoniali
   - accensione di prestiti
   - prestazioni per conto di terzi
   - altri proventi o erogazioni.

Art. 40 –Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana

1) All'Unione montana possono essere attribuite, in tutto o in parte, tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi eventualmente gestiti direttamente dall'Unione montana stessa con le modalità da definirsi da parte dei singoli comuni conferenti ed approvate dal Consiglio dell'Unione.

2) Il Consiglio dell'Unione definisce l'entità ed i criteri di determinazione dei trasferimenti comunali da erogare all'Unione montana tenendo conto della partecipazione dei comuni all'esercizio delle funzioni associate.

3) I trasferimenti della Regione o di altro Ente, compresa l'Unione Europea che abbiano come finalità l'aiuto alla montagna, verranno introitati in forma unitaria dall'Unione Montana e ripartiti al suo interno per progetti ed iniziative dirette allo sviluppo e salvaguardia dei territori montani, secondo i criteri già riportati nell'art. 6 della Legge Regionale n.3/2014 e comunque una quota non inferiore al cinquanta per cento deve essere ripartita secondo i criteri definiti dal Consiglio dell'Unione nel rispetto dei seguenti principi:

   a) in proporzione all'entità della popolazione residente in zona montana;

   b) in proporzione estensione territoriale della superficie delle zone montane di ciascun ente;

   c) criteri premianti la montanità dei singoli comuni.

Art. 41 – Attività finanziaria.

1) L'Unione montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.

2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione montana, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 42 – Bilancio

1) La gestione finanziaria dell'Unione montana si svolge sulla base del bilancio di previsione finanziario, deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni, riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2) L'Unione montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 43 – Rendiconto

1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro il termine fissato dalla legge.

Art. 44 – Controlli

1) L'Unione montana applica le seguenti tipologie di controllo:

   - il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
   - il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.
   - la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
   - il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.

2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati in uno specifico regolamento.

Art. 45 – Revisione economica e finanziaria

1) Il Revisore del conto è scelto nel rispetto delle disposizioni di legge fra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali.

2) Al Revisore competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3) Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza e imparzialità del soggetto che ricopre tale funzione.

4) Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6) Il compenso annuale dei componenti il Revisore è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 46 – Tesoreria

1) L'Unione montana ha un servizio di tesoreria che comprende:

   a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione montana, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

   b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

   c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2) I rapporti dell'Unione montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 47 – Entrata in vigore

1) Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.